

CAMERA DEI DEPUTATI N. 601

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SARAGAT, ORLANDI, AMADEI GIUSEPPE, ARIOSTO, AVERARDI, BEMPORAD, BERTINELLI, BRANDI, BUCALOSSI, CARIGLIA, CECCHERINI, CETRULLO, CROCCO, LUPIS, MARTONI, MASSARI, NAPOLI, NICOLAZZI, PELLICANI, PRETI, QUARANTA, REGGIANI, RIGHETTI, ROMANO, ROMITA, ROSSI PAOLO, RUSSO VINCENZO MARIO, SECRETO, SILVESTRI, TANASSI, TREMELLONI, VIZZINI, ZUCALLI

Presentata il 16 ottobre 1963

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della diga del Vajont

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La immane tragedia abbattutasi sul bacino del Vajont, la più grave che si sia verificata nel nostro Paese dalla fine della guerra, non ha lasciato solo nell'animo degli italiani sbigottiti il senso di angoscia collettiva che suole determinarsi a seguito delle grandi calamità naturali a cui non è dato reagire che con la commossa e operosa solidarietà; ha ingenerato, anche, perplessità e preoccupazioni per quanto concerne le cause remote e recenti del disastro, oltre all'inquietante sospetto che non sia stata esercitata appieno quell'opera di vigilanza e prevenzione che avrebbe potuto, se non evitare, almeno attenuare le tragiche conseguenze della catastrofe.

Nel formulare la presente proposta di inchiesta parlamentare ci sentiamo sospinti dall'esigenza di concorrere, con un'iniziativa destinata ad affiancare e ad integrare l'autonoma azione della Magistratura e della Commissione tecnico-amministrativa, a dissipare ogni sospetto e far piena luce sulle possibili responsabilità.

Nel tempo stesso avvertiamo la necessità di fornire al Parlamento gli elementi di base indispensabili:

per una ponderata valutazione della rispondenza della legislazione alle esigenze della sicurezza collettiva;

per la formulazione dei suggerimenti che fossero ritenuti opportuni per garantire l'adeguamento della legislazione e delle disposizioni amministrative.

Proponiamo, pertanto, che la Commissione espliciti il proprio mandato ricercando:

a) le cause remote e quelle recenti della catastrofe, ivi comprese le responsabilità che siano riscontrabili nelle successive fasi della progettazione, della costruzione e dell'esercizio del bacino artificiale del Vajont;

b) le responsabilità degli organi amministrativi e tecnici (centrali periferici e locali), ai quali erano commessi il collaudo dell'opera, il giudizio sull'idoneità delle misure di sicurezza approntate e la vigilanza sull'esercizio;

c) la rispondenza della vigente legislazione e della prassi amministrativa che è stata instaurata, al fine di garantire una effettiva tutela della sicurezza collettiva;

d) lo stato delle popolazioni colpite, l'idoneità delle misure di soccorso adottate e la rispondenza di quelle che verranno preventivate alla esigenza di assicurare un nuovo insediamento che, senza smembrare le comunità esistenti, assicuri ai nuclei familiari interessati sicurezza dal pericolo e possibilità effettiva di inserimento nell'attività industriale della regione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta sul disastro della diga del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Commissione esplicherà il proprio mandato accertando:

1°) le cause remote e quelle recenti della catastrofe, individuando le specifiche responsabilità nelle diverse fasi della progettazione, della costruzione e dell'esercizio del bacino artificiale del Vajont;

2°) le responsabilità degli organi amministrativi e tecnici (centrali, periferici e locali) ai quali erano commessi il collaudo dell'opera, il giudizio sull'idoneità delle misure di sicurezza approntate e la vigilanza sull'esercizio;

3°) la rispondenza della legislazione e della prassi amministrativa alle esigenze di tutela della sicurezza collettiva;

4°) lo stato delle popolazioni colpite e l'idoneità delle misure adottate e preventive per sovvenirle.

ART. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in proporzione dei gruppi parlamentari.

La Commissione potrà costituire sottocommissioni nel proprio seno e farsi assistere da esperti.

Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

ART. 3.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno suddivise a metà fra la Camera e il Senato e poste a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione presenterà alla Camera e al Senato una relazione sui risultati dell'inchiesta e sulle direttive di politica legislativa che riterrà di formulare per la tutela della sicurezza collettiva di fronte all'eventualità di disastri consimili.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.